



(All. 2)

REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE PATRIMONIO - SETTORE
PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, ECONOMATO E CASSA
ECONOMALE

SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AVENTE AD OGGETTO

LA FORNITURA E POSA DI ARREDI DELLA SALA CONFERENZA
DENOMINATA "SALA TRASPARENZA DELLA REGIONE PIEMONTE"
PRESSO L'IMMOBILE SITO IN TORINO, PIAZZA CASTELLO N.

165.

tra

_____, in persona del
Legale rappresentante Dott. _____, con
sede legale in, alla Via
_____, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese e Codice Fiscale n.
_____, partita I.V.A. _____,
capitale sociale versato € _____, ("**Sponsor**"),

e

Regione Piemonte (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
06363391001) Direzione Regionale Risorse Finanziarie e

Patrimonio - Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale del _____, con sede in _____, in persona del Dirigente Responsabile del predetto Settore **Ing. Stefania CROTTA**, nata a Cagliari il 19.7.1969 elettivamente domiciliata per la carica presso la sede regionale di Torino - Via Viotti n. 8, di seguito denominata ("**Sponsee**");

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale n. del è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per manifestazione di interesse avente ad oggetto la sponsorizzazione "tecnica" per la fornitura di arredi/attrezzature per la fornitura e posa degli arredi della Sala Conferenze in oggetto denominata "Sala Trasparenza" della Regione Piemonte presso la sede della Giunta Regionale in Torino, Piazza Castello n. 165 in oggetto ed è stato approvato lo schema di Avviso pubblico e i relativi allegati;
- il suddetto Avviso Pubblico di manifestazione di

interesse e la correlata documentazione della procedura ad evidenza pubblica sono stati pubblicati sul sito internet www.regione.piemonte.it in data [...]

- entro il termine stabilito sono pervenute n.
Proposte di sponsorizzazione;

- il Settore regionale ha costituito apposito Seggio della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi quale organo monocratico, presieduto dal Dirigente del medesimo Settore con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante;

- detta Autorità ha provveduto previamente a riscontrare in seduta pubblica il corretto inoltro dei plichi, ad aprire i plichi regolarmente pervenuti e a dare atto della documentazione in essi inserita;

- su indicazione del Responsabile del Procedimento dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle Proposte di sponsorizzazione, con Determinazione dirigenziale n... del ... è stata nominata Commissione tecnica giudicatrice per la valutazione delle Proposte tecniche di sponsorizzazione;

- la Commissione Tecnica Giudicatrice, prima di esaminare e conseguentemente valutare, in sedute riservate le Proposte Tecniche di sponsorizzazione, ha

proceduto, in pubblica seduta, all'apertura dei plichi (**Busta B**) contenenti le medesime, limitandosi ad esaminare il contenuto delle stesse al fine di effettuare un controllo preliminare degli atti e di garantire la massima trasparenza sulle operazioni della procedura;

- la Commissione Tecnica Giudicatrice, ha proceduto ad esaminare e conseguentemente valutare, in una o più sedute riservate le Relazioni tecnico-illustrative sulla base dei criteri indicati all'art. 7 dell'Avviso;

- all'esito dell'esame delle Buste "B", la Commissione, in apposita seduta pubblica ha dato lettura dei punteggi tecnici assegnati e ha determinato il punteggio totale per ogni proposta validamente pervenuta;

- a seguito delle fasi procedurali descritte nell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse la Commissione Tecnica Giudicatrice, ha stilato una graduatoria e selezionato la Proposta di sponsorizzazione ritenuta idonea all'utilizzazione richiesta ;

- gli esiti della suddetta selezione sono stati trasmessi dalla Commissione Giudicatrice al Dirigente

del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Responsabile del Procedimento per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti;

- in capo al Proponente selezionato in esito alla procedura ad evidenza pubblica di manifestazione di interesse é stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i e di ordine speciale occorrenti per la fornitura e posa di cui trattasi.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo,

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione "tecnica", intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor per la fornitura e la posa degli arredi della Sala conferenze denominata "Sala Trasparenza della Regione Piemonte" presso l'immobile sito in Torino, Piazza Castello n. 165.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato alla

realizzazione di economie di spesa, mediante la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati.

La collaborazione avverrà nelle forme e secondo le modalità indicate nella Proposta presentata dallo Sponsor approvata dallo Sponsee con determinazione dirigenziale n del

Art. 2 - Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a fornire gli arredi, compreso trasporto, montaggio ed installazione, come meglio indicate e descritte nelle quantità e nella qualità nell'Allegato 3 - Elenco e caratteristiche principali della fornitura e posa degli arredi della "Sala Trasparenza" della Regione Piemonte oggetto di sponsorizzazione "tecnica" con le certificazioni previste a norma di legge - **all'Avviso**, secondo le caratteristiche specifiche di cui alla Proposta presentata, che qui di seguito si intende integralmente compiegata anche se non materialmente allegata.

Lo Sponsor si impegna inoltre a rispettare le tempistiche di fornitura concordate nel contratto e a rispettare tutto quanto già previsto nell'avviso pubblico.

Entro 30 giorni dal termine della fornitura e posa regolarmente eseguita lo Sponsor provvederà ad emettere la fattura per il valore dei servizi/forniture effettivamente forniti, come quantificato in sede di approvazione dell'iniziativa. Lo Sponsee provvederà, a sua volta, ad emettere fattura di pari importo a compensazione.

Lo Sponsor si impegna a sottoporre all'assenso della Regione Piemonte le proposte di utilizzo dello status di Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione Regionale "Sponsee"

La Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale s'impegna a garantire allo Sponsor:

- l'affissione di targhe del logo\marchio delle dimensioni concordate con la Regione Piemonte presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte;
- il ritorno d'immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo - ragione/denominazione sociale - ditta - marchio - etc. nelle campagne informative promosse dall'Amministrazione per il

progetto oggetto di sponsorizzazione. La veicolazione del logo dovrà riguardare esclusivamente il soggetto sponsorizzatore con divieto di effettuare pubblicità conto terzi.

La promozione del logo o del messaggio degli *Sponsor* - chiaramente visibile, ma non predominante su quello dell'Ente promotore - avverrà tramite i canali utilizzati (inviti, manifesti, sito web, conferenza stampa, stampa locale, avvisi pubblici, ecc.) per l'iniziativa oggetto dell'Avviso pubblico.

- la visibilità nelle conferenze stampa presso la "Sala Trasparenza della Regione Piemonte";

- l'associazione del logo/marchio/nome dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione previsti (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e televisive, etc.) secondo i relativi piani di comunicazione predisposti;

- la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione Regionale, di utilizzare lo status di Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;

- lo Sponsor può distribuire il proprio materiale informativo (opuscoli, brochures, coupon, adesivi, ecc.) o promozionale per tutto il periodo di durata

dell'iniziativa sponsorizzata.

Resta inteso che, in ogni caso:

1. La fornitura del materiale pubblicitario da esporre durante gli eventi e le manifestazioni è a cura e spese dello *Sponsor*, così come imposte e tasse se dovute;

2. Lo *Sponsor*, al termine della manifestazione, è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del proprio materiale informativo.

Art. 4 - Obblighi fiscali

Le parti danno atto che è quantificato in €.....= oltre IVA (22%) pari ad €per un importo complessivo di €..... il controvalore monetario della sponsorizzazione "tecnica" che sarà fatturata alla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte emetterà documento contabile di pari importo per la promozione d'immagine fornita.

Alle fatture dello *Sponsor* si applicano le norme dell'IVA ove dovuta e pertanto, ove si applichi lo split payment, lo *Sponsor* dovrà versare le relative somme all'Amministrazione regionale.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione, ovvero dalla consegna anticipata del

contratto richiesta dell'Amministrazione Regionale in caso di esecuzione anticipata dello stesso nelle more delle verifiche dei requisiti di legge in capo allo Sponsor, e avrà durata sino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti e comunque non oltre un (1) anno dalla stipula del contratto di sponsorizzazione o dalla consegna della fornitura eventualmente autorizzata in via di urgenza.

La Fornitura e posa in opera degli arredi dovrà completata in 16 giorni naturali consecutivi dall'avvio della stessa presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte sopra specificata.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di prorogare tale termine per un (1) ulteriore anno, su richiesta dello Sponsor avanzata entro tre mesi prima dalla scadenza del contratto di sponsorizzazione.

L'Amministrazione Regionale ha altresì la facoltà di ridurre il termine di durata del contratto nel caso in cui l'arredo realizzato presenti evidenti problemi di manutenzione o conservazione dipendenti dalla qualità del materiale posto in opera.

Art. 6 Polizza Assicurativa, Garanzia sugli arredi

forniti, Responsabilità

Lo Sponsor, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa idonea (C.A.R. - Contractor All Risk) a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati presso la sede regionale presso la quale avverrà la fornitura con posa in opera in genere e in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, con validità dalla data di stipulazione del Contratto sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura di cui all'art. 102 del D.lgs n. 50/2016, nonché, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), e dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), per tutta la durata del Contratto stesso, restando inteso che saranno a carico dello Sponsor eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa.

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dello Sponsor e a favore dello Sponsee.

Lo Sponsor garantisce inoltre gli arredi per un periodo di tre (3) anni. Pertanto è obbligato ad

eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera dello Sponsee, con la quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli, è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se del caso, ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, non abbia adempiuto al suo obbligo, lo Sponsee si riserva il diritto di far eseguire, da altri Operatori Economici le attività necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo allo Sponsor stesso.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, lo Sponsor ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e

ove necessario, sostituire le parti difettose.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 14 del presente contratto.

Lo Sponsor si impegna ad impiegare il personale nel rispetto delle norme vigenti in materia, ottemperando, in particolare agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere la fornitura e posa degli arredi presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte di cui trattasi oggetto del presente contratto di sponsorizzazione "tecnica" dovranno essere specializzati in relazione alla fornitura con posa in opera da svolgere.

Lo Sponsee resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto.

Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne la Regione Piemonte da ogni richiesta di risarcimento.

Art. 7 - Risoluzione del contratto, Recesso dello

Sponsee

L'Amministrazione regionale si riserva la potestà di risolvere il contratto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., in qualunque momento ove dovessero emergere le inadempienze di seguito indicate:

- mancata fornitura degli arredi nei termini offerti;
- mancata messa in posa degli arredi nei termini offerti;
- mancata manutenzione /sostituzione degli arredi in garanzia in caso di malfunzionamento e/o rottura.

Inoltre costituiscono elementi di risoluzione del presente rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esercizio del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto alla riservatezza di ciascuno delle

parti.

Il mancato o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente atto, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.o a mezzo P.E.C.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Lo Sponsor dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla dichiarazione per l'ammissione alla procedura e di essere consapevole che i dati personali nell'ambito del presente procedimento saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"

Art. 9 - Oneri a carico Sponsor, spese contrattuali, imposte e tasse

Le spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento dei servizi offerti allo Sponsee sono a totale carico dello Sponsor.

Lo Sponsor, con riferimento alla specificità della Proposta Tecnica di fornitura e posa degli arredi dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre all'Amministrazione Regionale, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/ fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte.

Tutte le spese contrattuali e quelle consequenziali, le spese per imposte e tasse inerenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Operatore Economico individuato quale Sponsor con esclusione di qualsiasi azione di rivalsa.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore Economico contraente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lvo n. 50/20156.

E' equiparata alla cessione di contratto ogni trasformazione della natura giuridica dello Sponsor in seguito alla quale questi venga a perdere o modificare sostanzialmente la propria natura giuridica.

Art. 11 - Modifica assetti dello "Sponsor"

Lo Sponsor è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte Sponsee ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella

struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.

Art. 12 -Penali

Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, subito dall'Ente, a carico del contraente inadempiente, qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali.

Art. 13 - Modifiche e Integrazioni Contrattuali

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Regionale, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano

ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 14 - Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente scrittura privata o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite mediante accordo bonario ex art. 205 del D.lgs. 50/2016 o, ove ne ricorrano le condizioni, mediante transazione ex art. 208 del D.lgs. 50/2016 Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Tribunale competente sarà quello di Torino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 -Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, al D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 s.m.i., nonché alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo del marchio e di segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al Dlgs n.

480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa speciale in materia.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi quali parti integranti del presente contratto, benché ad esso non materialmente allegati:

- l'Avviso pubblico;
- la Proposta presentata dallo Sponsor;
- Il presente contratto composto da n.pagine sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, confermato, sottoscritto

Regione Piemonte

firmato digitalmente

L'Operatore Economico

firmato digitalmente